

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2024

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza Jann-Zwicker e Jann contro la Svizzera](#) del 13 febbraio 2024 (ricorso n.°4976/20)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); prescrizione dell'azione promossa da una vittima dell'amianto.

La causa riguarda il decesso, nel 2006, del padre e fratello dei ricorrenti (M.J.) a seguito di un cancro provocato dall'esposizione all'amianto risalente agli anni 1960 e 1970. I tribunali nazionali, in ultima istanza il Tribunale federale, hanno constatato che l'azione civile promossa dai ricorrenti era prescritta conformemente al diritto in vigore all'epoca (art. 60 cpv. 1 e art. 127 del Codice delle obbligazioni; CO) che prevedeva un termine di prescrizione assoluta di dieci anni a partire dal giorno dell'evento scatenante.

Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto, dinnanzi alla Corte, di non aver avuto accesso a un tribunale per far valere le loro denunce a causa della prescrizione della loro azione. Hanno inoltre lamentato la durata, a loro parere eccessiva, dei procedimenti giudiziari, in particolare di quello dinnanzi al Tribunale federale durato in tutto sei anni.

Per quanto riguarda l'accesso a un tribunale, la Corte ha rilevato che la situazione dei ricorrenti è simile a quella riscontrata nella sentenza [Howald Moor e altri contro la Svizzera](#) dell'11 marzo 2014 (ricorsi n. 52067/10 e 41072/11). La Corte ha ricordato che il nuovo termine di prescrizione assoluta di 20 anni (art. 60 cpv. 1bis CO) non era ancora applicabile al caso in oggetto. Ha altresì rilevato che i sintomi di M. J. erano comparsi prima del 2006 e che costui non avrebbe potuto beneficiare di un'indennità del Fondo per le vittime dell'amianto (Fondazione EFA). Secondo la Corte è in linea di massima positivo che nel 2022 la cerchia dei beneficiari di questa Fondazione sia stata ampliata fino a comprendere le persone i cui sintomi sono apparsi dopo il 1996 e non più dopo il 2006. Tuttavia ha ritenuto che questo aspetto non modifica le sue conclusioni, viste le condizioni legali per il percepimento di un'indennità. Per quanto riguarda la proporzionalità tra il diritto della vittima di accedere a un tribunale e quello dello Stato di salvaguardare la certezza del diritto, la Corte ha rilevato che i periodi di latenza tra l'esposizione all'amianto e la comparsa di un cancro alla pleura variano da 15 a 45 anni (o più) dall'esposizione. Ha ricordato che, se scientificamente provata, l'impossibilità di sapere che si è affetti da una certa malattia va presa in considerazione per il calcolo del termine di prescrizione. Tenuto conto dei lunghi periodi di latenza, si può dunque supporre che, se l'inizio della decorrenza del termine (*dies a quo*) è legato all'evento scatenante, le azioni relative all'amianto sarebbero quasi sempre prescritte con un termine di dieci anni e probabilmente anche con un termine di 20 anni come quello previsto dalle nuove disposizioni nazionali. La Corte ha precisato che non spetta a lei valutare le scelte politiche degli Stati per definire le restrizioni all'accesso a un tribunale. Tuttavia ha rilevato che, poiché il *dies a quo* nel presente caso era stato fissato secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le richieste d'indennità dei ricorrenti non hanno potuto essere materialmente esaminate. Ha precisato che le cose non cambierebbero con la nuova prescrizione se il *dies a quo* venisse determinato allo stesso modo. Inoltre, non vi è stata una proporzionalità ragionevole tra gli scopi perseguiti e i mezzi impiegati, poiché la giurisprudenza nazionale ha anteposto la certezza del diritto dei responsabili del danno al

diritto delle vittime di accedere a un tribunale. La Corte ha concluso che il diritto di accesso a un tribunale dei richiedenti non è stato né concreto né effettivo.

Per quanto riguarda la *durata del procedimento*, la Corte ha rilevato che si trattava essenzialmente di determinare se il periodo di quattro anni e mezzo di sospensione del procedimento dinnanzi al Tribunale federale ha costituito un «termine ragionevole». Ha ritenuto che, nel caso in esame, non era necessario che il Tribunale federale aspettasse le pertinenti riforme del diritto prima di riprendere il procedimento. La Corte ha concluso che la Svizzera ha violato l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione a causa dell'eccessiva durata del procedimento nazionale. Violazione dell'articolo 6 capoverso 1 CEDU (unanimità).

Sentenza I.L. contro la Svizzera (n.º2) del 20 febbraio 2024 (ricorso n.º36609/16)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); diritto a un riesame giudiziario in tempi brevi della legalità della detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); detenzione in condizioni inappropriate allo stato di salute e nonostante le misure terapeutiche prescritte dalle autorità.

La causa riguarda la regolarità della detenzione del ricorrente nell'ambito di una misura terapeutica stazionaria pronunciata nei suoi confronti, le condizioni di questa detenzione e la durata dell'esame della sua domanda di scarcerazione. Appellandosi all'articolo 3 CEDU (divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti), il ricorrente ha lamentato di essere stato collocato, per quasi cinque anni, in una sezione di alta sicurezza in condizioni di isolamento e di essere stato più volte spostato, durante questo periodo, in una cella di sicurezza dove sarebbe stato incatenato al muro e non avrebbe ricevuto le cure mediche prescrittegli. Invocando gli articoli 3 e 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo), ha sostenuto di aver subito trattamenti inumani e degradanti in quanto gli sono stati somministrati medicinali con la forza e di non aver beneficiato di un ricorso effettivo per far valere questa censura. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha lamentato di aver dovuto aspettare dal 24 giugno 2011 fino ad almeno al 25 febbraio 2016 per essere trasferito in una struttura adatta al trattamento medico richiesto, di non aver ricevuto durante questo periodo cure mediche adeguate e di non aver avuto la possibilità di seguire una terapia. Ha dunque sostenuto che la sua privazione della libertà non sia stata regolare. Infine, invocando l'articolo 5 paragrafo 4 (diritto a un riesame giudiziario in tempi brevi della legalità della detenzione), ha ritenuto che la sua domanda di libertà condizionale non sia stata esaminata «in tempi brevi». La Corte ha giudicato che la detenzione del ricorrente dal 27 luglio 2012 al 25 febbraio 2016 nei penitenziari di Thorberg, Lenzbourg e Bostadel in regime di isolamento, in particolare senza cure mediche adeguate, costituisca un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Ha considerato che la privazione della libertà subita dal ricorrente dal 27 luglio 2012 al 25 febbraio 2016 non sia stata «regolare», poiché non è avvenuta in una struttura adatta. Infine ha sostenuto che la domanda di scarcerazione del ricorrente, presentata il 17 settembre 2014 non sia stata esaminata «in tempi brevi» a causa della complessità della procedura interna. Violazione degli articoli 3 e 5 paragrafi 1 e 4 CEDU (unanimità).

Sentenza Wa Baile contro la Svizzera del 20 febbraio 2024 (ricorsi n. 43868/18 e 25883/21)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); discriminazione nell'ambito di un controllo d'identità alla stazione di Zurigo.

La causa riguarda un'accusa di profilazione razziale in occasione di un controllo d'identità alla stazione di Zurigo e i successivi procedimenti dinnanzi alle giurisdizioni penali e amministrative. Il ricorrente, un cittadino svizzero, ha affermato di essere stato vittima di una discriminazione fondata sul colore della sua pelle e ha sostenuto che le autorità svizzere non

abbiano chiarito se vi sia stata o meno una profilazione razziale nei suoi confronti. A tale riguardo, il ricorrente ha presentato due ricorsi alla Corte europea concernenti i procedimenti, uno penale e l'altro amministrativo, che aveva avviato dinnanzi alle istanze interne. Appellandosi all'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata), ha affermato che il controllo d'identità di cui è stato oggetto, la perquisizione che ha subito e la multa inflittagli per essersi rifiutato di sottoporsi al controllo, hanno costituito una discriminazione fondata sul colore della sua pelle. Invocando l'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo), il ricorrente ha ritenuto di non aver beneficiato di un ricorso effettivo che gli permettesse di far esaminare la sua censura basata sull'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. La Corte ha sostenuto che, viste le circostanze concrete del controllo d'identità e del luogo in cui il ricorrente lo ha subito, è stata raggiunta la soglia di gravità richiesta per far valere il diritto al rispetto della vita privata e che il ricorrente può prevalersi di una censura sostenibile di discriminazione a causa del colore della sua pelle. A tale riguardo ha ritenuto che la censura del ricorrente non sia stata oggetto di un esame effettivo né da parte dei tribunali amministrativi né di quelli penali. Di conseguenza, vi è stata una violazione procedurale dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda l'obbligo di indagare se eventuali motivi discriminatori potessero aver avuto un ruolo nel controllo dell'identità del ricorrente. La Corte – seppur consapevole delle difficoltà incontrate dagli agenti di polizia nello stabilire, molto rapidamente e senza necessariamente disporre di chiare istruzioni interne, se si fosse in presenza di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica – ha tuttavia concluso che, nel caso in esame, esisteva una presunzione di trattamento discriminatorio nei confronti del ricorrente e che il Governo non è stato in grado di confutarla. Vi è stata dunque una violazione materiale dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. Per quanto riguarda l'articolo 13 della Convenzione, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia beneficiato dinnanzi alle istanze interne di un ricorso effettivo per far valere la sua censura. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU e violazione dell'articolo 13 CEDU (unanimità).

Decisione S.C. e altri contro la Svizzera dell'11 gennaio 2024 (ricorso n. 26848/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un atto di nascita californiano tra un figlio nato all'estero mediante maternità surrogata e suo padre intenzionale.

La causa riguarda da un lato il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un atto di nascita californiano tra un figlio, nato all'estero mediante maternità surrogata, e il padre intenzionale (il padre biologico è stato invece riconosciuto) e, dall'altro, la procedura di adozione che ha consentito di stabilire tale rapporto. Appellandosi all'articolo 8 della Convenzione, da solo e in combinato disposto con l'articolo 14, i ricorrenti hanno sostenuto che il rifiuto di registrare il padre intenzionale come padre del bambino per l'assenza del legame genetico, nonostante il giudizio e l'atto di nascita californiani lo riconoscessero come tale, violasse il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. A loro parere, inoltre, l'adozione non è un mezzo adeguato a rimediare alla loro censura. Infine si sono lamentati della durata della procedura di adozione. La Corte, libera di qualificare giuridicamente i fatti, ritiene che questa censura vada esaminata unicamente sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione. Dal punto di vista dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la terza ricorrente sarebbe stata discriminata per il fatto di essere stata concepita mediante maternità surrogata. La Corte ha ricordato che il rispetto della vita privata del minore comporta che il diritto interno offra una possibilità di riconoscere un rapporto di filiazione tra il minore e il genitore intenzionale, che sia o meno il genitore genetico (cfr. sentenza *D.B. e altri contro la Svizzera* del 22 novembre 2022, ricorsi n. [58817/15](#) et [58252/15](#), par. 84-85). La scelta dei mezzi con i quali riconoscere il rapporto di filiazione rientra nel margine di discrezionalità

degli Stati. Il riconoscimento può quindi avvenire con mezzi diversi dalla trascrizione dell'atto di nascita straniero e, secondo la Corte, l'adozione del figlio del coniuge è un meccanismo efficace e sufficientemente veloce. Nel caso in oggetto, la Corte ha rilevato che, alla nascita della terza ricorrente, il diritto interno non offriva alcuna possibilità di far riconoscere il rapporto di filiazione tra il genitore intenzionale e il bambino nato mediante maternità surrogata. Tuttavia, dal 1° gennaio 2018, la legge svizzera permette alle coppie omosessuali di adottare il figlio del partner registrato. A gennaio 2018, la terza ricorrente aveva meno di due anni. Con queste premesse, la Corte ha ritenuto che il caso in oggetto sia diverso dalla precitata causa *D.B. e altri contro la Svizzera*, nella quale il minore era stato privato di qualsiasi possibilità di far riconoscere il rapporto di filiazione per più di sette anni. Nella causa in oggetto, i primi due ricorrenti hanno potuto depositare una domanda di adozione quando la terza ricorrente aveva meno di due anni. Non possono dunque sostenere di non aver avuto alcuna possibilità, in senso generale e assoluto, di far riconoscere il rapporto di filiazione per un periodo di tempo significativo. Inoltre la Corte ha ritenuto la procedura di adozione un meccanismo efficace e sufficientemente veloce per permettere il riconoscimento del rapporto di filiazione. L'interesse del minore a una conclusione rapida della procedura di adozione non deve prevalere su quello a un esame approfondito di tutti gli aspetti fondamentali per valutare al meglio l'interesse superiore del minore medesimo. Nel caso in oggetto diversi elementi hanno contribuito a prolungare la procedura di adozione presso le autorità nazionali, ossia: gli aspetti legati alla maternità surrogata, il fatto che la procedura coinvolgesse anche due altri minori che avevano situazioni genitoriali differenti e la necessità di procedere a svariate analisi psicosociali. Infine la terza ricorrente aveva solo tre anni e cinque mesi quando è stata pronunciata l'adozione. Considerando tutti questi elementi, la Corte ha considerato che la censura, fondata sull'articolo 8 della Convenzione, fosse manifestamente infondata. Per quanto riguarda la censura ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, la Corte ha considerato che, nel caso in oggetto, pur riconoscendo che i bambini nati mediante maternità surrogata all'estero e quelli nati all'estero si trovino in situazioni analoghe o simili, la differenza di trattamento per quanto riguarda il riconoscimento del rapporto di filiazione (adozione nel caso dei primi e trascrizione degli atti di nascita nel caso dei secondi) si basa su una giustificazione obiettiva e ragionevole. Irrricevibile (unanimità).

Decisione E.G. contro la Svizzera del 22 febbraio 2024 (ricorso n. 43908/16)

Diritto al rispetto della vita privata e professionale (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); perdita parziale della rendita dell'assicurazione invalidità in seguito all'applicazione del metodo misto di calcolo del grado d'invalidità.

In seguito alla nascita di un figlio, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità di Zurigo (di seguito l'«UAI») ha deciso di ridurre di un quarto la rendita completa dell'assicurazione invalidità di cui beneficiava la ricorrente applicando il «metodo misto» di calcolo del grado d'invalidità. Con decisione del 13 marzo 2015, il Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ha respinto la domanda della ricorrente contro la riduzione della sua rendita. Con sentenza del 22 dicembre 2015, notificata il 19 gennaio 2016, il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro questa decisione sostenendo che la ricorrente non aveva subito un trattamento discriminatorio dovuto all'applicazione del «metodo misto». Il 2 febbraio 2016, la Corte aveva emesso la sentenza *Di Trizio contro la Svizzera* (n° [7186/09](#)), con cui rilevava una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8, considerando che l'applicazione del metodo misto costituisse un trattamento discriminatorio fondato sul sesso. In seguito a questa sentenza e a una modifica nell'applicazione del metodo misto, l'UAI ha inviato alla ricorrente un preavviso con cui la informava che intendeva concederle una rendita completa a partire dal 1° settembre 2018 (ossia da quando suo figlio avrebbe cominciato ad andare a scuola). La ricorrente si è opposta al preavviso chiedendo di poter beneficiare di una rendita completa con effetto retroattivo a partire dal 2014. L'UAI ha confermato il preavviso del 6 dicembre 2018. Dinnanzi alla Corte, la ricorrente si è dichiarata

vittima di una discriminazione in violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 6 e/o con l'articolo 8 dovuta all'applicazione nei suoi confronti del metodo misto, applicazione che, ha spiegato, ha comportato la decurtazione della sua rendita di invalidità. La Corte ha constatato anzitutto che la rendita di invalidità non ha lo scopo di agevolare la vita familiare dei beneficiari. Inoltre, diversamente dalla rendita per vedovi, il versamento di una rendita di invalidità non dipende dalla presenza di figli o di una coppia sposata (cfr., *a contrario*, sentenza *Beeler contro la Svizzera* dell'11 ottobre 2022 [GC], n. [78630/12](#), par. 74 e segg.). Infine, in merito alle conseguenze della misura litigiosa sulla vita familiare, ha constatato che la rendita di invalidità è stata ridotta solamente di un quarto e che la ricorrente non ha dimostrato in modo esaustivo che questa riduzione ha leso in modo significativo e concreto la sua vita familiare. Infine, l'UAI ha informato la ricorrente che avrebbe beneficiato di una rendita completa dal 1° settembre 2018 (ossia da quando suo figlio avrebbe cominciato ad andare a scuola). In questo modo gli inconvenienti derivanti dalla riduzione della rendita sono stati limitati nel tempo. Secondo la Corte, quindi, la prestazione in questione non era destinata ad agevolare la vita familiare e non ne comprometteva necessariamente l'organizzazione, per cui i fatti in oggetto non rientravano nel campo d'applicazione della «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e di conseguenza neppure l'articolo 14 era applicabile al caso in questione sotto questo aspetto. La Corte ha ritenuto che non fosse chiaro come la riduzione di un quarto della rendita di invalidità abbia potuto avere un impatto significativo sullo sviluppo e l'autonomia personali della ricorrente e che le conseguenze della riduzione precisata fossero anzitutto di natura finanziaria, aspetto che non rientra *a priori* nella nozione di «vita privata». Di conseguenza, l'articolo 8 non può essere applicato neppure sotto questo punto di vista. La Corte ha considerato infine che non era necessario esaminare separatamente la censura in relazione all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6 della Convenzione. Irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Miranda Magro contro il Portogallo](#) del 9 gennaio 2024 (ricorso n. 30138/21)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); problemi strutturali a monte del collocamento nel sistema penitenziario di persone affette da turbe mentali.

La causa riguarda il collocamento del ricorrente in detenzione preventiva disposto dalle giurisdizioni interne dopo che nel 2019 l'interessato era stato giudicato penalmente non imputabile per diversi reati in quanto affetto da turbe mentali. La Corte ha ritenuto in particolare che il ricorrente non ha beneficiato di cure appropriate durante la sua detenzione il che ha avuto un impatto negativo sulla sua salute. Ha inoltre constatato che la detenzione dell'interessato in una struttura penitenziaria, inadeguata per una persona affetta da una malattia mentale e priva di cure adeguate, sia stata per lui fonte di confusione e paura il che ha leso i suoi diritti. Per quanto riguarda l'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze), la Corte ha dichiarato che le violazioni non sono imputabili esclusivamente alla situazione personale del ricorrente ma risultano da un problema strutturale. Ha chiesto energicamente allo Stato portoghese di assicurare alle persone affette da turbe mentali condizioni di vita appropriate come anche un trattamento adeguato e personalizzato. Violazione degli articoli 3 e 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

[Sentenza V.I. contro la Repubblica di Moldavia](#) del 26 marzo 2024 (ricorso n. 38963/18)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti in seguito all'internamento in un ospedale psichiatrico e al trattamento forzati (art. 3 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU in combinato disposto con gli art. 3 e 14 CEDU); negligenza istituzionalizzata e internamento in un ospedale psichiatrico di un minore, affetto da una leggera disabilità, che si trovava sotto la tutela dello Stato.

La causa riguarda l'internamento forzato in un ospedale psichiatrico di un orfano, all'epoca dei fatti sotto la tutela dello Stato, ritenuto affetto da una lieve disabilità intellettiva. Alla fine di quello che avrebbe dovuto essere un ricovero di tre settimane, il ricorrente è stato lasciato in ospedale, dove era trattato con neurolettici e antipsicotici, per altri quattro mesi senza che nessuno venisse a visitarlo o a cercarlo. Ha sostenuto che il suo trattamento, insieme alle condizioni dell'ospedale e al comportamento del personale medico e degli altri pazienti equivalessero a maltrattamenti. Ha affermato che l'indagine condotta sulle sue affermazioni non sia stata efficace e ha aggiunto che questo fosse dovuto alla stigmatizzazione sociale e alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità psicosociali, inoltre ha lamentato la mancanza di soluzioni che contemplassero cure alternative. La Corte ha ritenuto che le autorità non abbiano indagato sulle circostanze del collocamento di V.I. nella struttura psichiatrica e non si siano accertate se le garanzie legali relative all'internamento e al trattamento psichiatrico forzati fossero state rispettate e se ci fosse un motivo che giustificasse il ricovero coatto di V.I. Le autorità non hanno cercato di chiarire l'impatto del trattamento con neurolettici e antipsicotici su V.I. e neppure se il trattamento fosse giustificato sotto il profilo medico oppure se fosse stato somministrato unicamente a scopo di contenzione chimica. Inoltre non hanno tenuto conto nella loro indagine della vulnerabilità del ricorrente, della sua età e della sua disabilità, tutti aspetti manifesti nelle sue rimostranze. La Corte ha considerato in particolare che il vigente quadro normativo moldavo non fosse sufficiente ad adempiere il dovere dello Stato («obbligo positivo») di istituire e applicare efficacemente un sistema che protegga da violazioni gravi dell'integrità personale le persone

con disabilità intellettiva in generale, e i minori privi di cure parentali in particolare. Violazione degli articoli 3, 14 in combinato disposto con 3 e 13 CEDU (unanimità).

Sentenza Škoberne contro la Slovenia del 15 febbraio 2024 (ricorso n. 19920/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un processo equo e diritto a ottenere l'interrogazione di testimoni (art. 6 par. 1 e 3 lett. d CEDU); conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati delle telecomunicazioni nell'ambito di un procedimento per corruzione contro un magistrato.

La causa riguarda un procedimento per corruzione passiva a carico di un ex giudice e la sua conseguente condanna nel 2013 basata sia sulle testimonianze dei coimputati, che hanno ammesso di aver agito come intermediari, sia su alcuni dati del traffico telefonico e dell'ubicazione del ricorrente ottenuti in base alle norme sulla conservazione dei dati vigenti all'epoca dei fatti in Slovenia. Attualmente la Slovenia autorizza la conservazione dei dati delle telecomunicazioni solo se necessari alla fatturazione e per scopi commerciali, all'epoca della condanna del ricorrente, invece, i fornitori di servizi di comunicazione erano tenuti a conservare questi dati in modo generalizzato e indiscriminato per 14 mesi. La Corte ha ritenuto che questo approccio superasse i limiti di quanto necessario in una società democratica. Pertanto, la conservazione, la consultazione e il trattamento dei dati in oggetto, nell'ambito del procedimento penale a carico del ricorrente, hanno costituito una violazione del diritto di quest'ultimo al rispetto della sua vita privata. La Corte ha inoltre notato che i procedimenti nei confronti del ricorrente sono stati separati da quelli a carico dei coimputati, dopo che questi hanno riconosciuto la loro colpevolezza, e che, nel procedimento separato condotto a carico del ricorrente, a quest'ultimo è stata negata la possibilità di interrogare detti coimputati in tribunale. Il ricorrente è stato dunque privato della possibilità di convocare effettivamente alcuni testimoni la cui testimonianza sarebbe stata probabilmente importante per la sua difesa, di conseguenza il procedimento dinnanzi al tribunale non è stato equo. Violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 lett. d CEDU (unanimità).

Sentenza Podchasov contro la Russia del 13 febbraio 2024 (ricorso n. 33696/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); legislazione in materia di conservazione, trasmissione e decrittazione di dati.

Il ricorrente era un utente dell'applicazione di messaggistica istantanea Telegram, qualificata dallo Stato russo come «Internet Communications Organiser» (*ndt. organizzatore di comunicazioni via Internet*) e pertanto tenuta per legge a conservare tutti i dati delle telecomunicazioni per un anno e il contenuto delle comunicazioni per sei mesi nonché a trasmettere tali dati, ed eventualmente le informazioni necessarie per decifrare i messaggi elettronici, alle autorità esecutive e ai servizi di sicurezza nei casi previsti dalla legge. Il ricorrente ha criticato i requisiti legali in materia di conservazione, trasmissione e decrittazione di dati lamentando inoltre l'assenza di un ricorso effettivo. La Corte ha concluso che la legislazione contestata, che prevede la conservazione di tutte le comunicazioni Internet di tutti gli utenti, l'accesso diretto dei servizi di sicurezza ai dati ivi contenuti senza garanzie sufficienti contro possibili abusi e l'obbligo di decrittare le comunicazioni criptate protette dal meccanismo di crittografia *end-to-end*, non può essere considerata necessaria in una società democratica. Nella misura in cui questa legislazione permette alle autorità di accedere, su base generalizzata e senza garanzie sufficienti, al contenuto delle comunicazioni, viola l'essenza stessa del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8 della convenzione. Violazione dell'articolo 8 CEDU.

Sentenza Sieć Obywatelska Watchdog Polska contro la Polonia del 21 marzo 2024 (ricorso n. 10103/20)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); violazione del diritto di una ONG di ricevere e comunicare informazioni a causa del rifiuto della Corte costituzionale di concederle l'accesso all'agenda delle riunioni dei suoi giudici.

La causa riguarda i tentativi di un'organizzazione non governativa (ONG) di ottenere l'accesso sia all'agenda delle riunioni di due giudici della Corte costituzionale sia al registro dei visitatori di tale istituzione. L'ONG chiedeva queste informazioni a fronte del sospetto che i due giudici avessero incontrato un politico la cui posizione nell'ambito di un procedimento penale doveva essere stabilita dalla Corte costituzionale. La Corte ha ritenuto che l'ONG ricorrente, un'organizzazione molto conosciuta e impegnata a favore dei diritti umani e dello Stato di diritto, ha chiesto di accedere all'agenda delle riunioni nell'interesse pubblico, soprattutto considerando il contesto politico e il dibattito in corso sull'imparzialità della Corte costituzionale. Il rifiuto di concedere alla ricorrente queste informazioni costituisce dunque un'ingerenza nell'esercizio del diritto di quest'ultima di ricevere e comunicare informazioni. Secondo la Corte sostenere che i documenti in oggetto non fossero pubblici, non è un motivo sufficiente per giustificare questa ingerenza. Viceversa, non è stata dimostrata l'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente di ricevere e comunicare informazioni in merito al registro dei visitatori, in quanto la Corte costituzionale non teneva un simile registro né aveva un obbligo, previsto dal diritto interno, di tenerne uno. Violazione dell'articolo 10 CEDU per il rifiuto di concedere alla ONG l'accesso all'agenda delle riunioni dei giudici (sei voti contro uno). Non violazione dell'articolo 10 CEDU per quanto riguarda l'accesso al registro dei visitatori della sede della Corte costituzionale (unanimità).